

## **CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base**

10124 TORINO - Via Artisti, 36 - Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95

e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it - www.fondazionepromozionesociale.it

*Organizzazioni aderenti:* Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione "Odissea 33" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Aps, Associazione promozione sociale, Torino; Associazione tutori volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettuale, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, Torino; Utim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettuale, Torino.

---

Torino, 17 giugno 2014

### **Comunicato stampa**

(con preghiera di pubblicazione)

**Iniziato alla Camera dei Deputati l'esame delle proposte di legge n. 698, 1352 e 2205 i cui contenuti sono devastanti per le decine di migliaia di nostri concittadini con disabilità grave e per i loro congiunti: leggi vigenti negate, soldi pubblici ai privati anziché ai Comuni.**

L'11 giugno scorso la Commissione affari sociali della Camera dei Deputati ha iniziato l'esame delle proposte di legge n. 698 (On. Grassi), n. 1352 (On. Argentin) e n. 2205 (On. Miotto) riguardanti le persone con disabilità grave, con particolare riguardo alla situazione dei soggetti privi di sostegno familiare.

È assai allarmante constatare che in tutte le tre iniziative vengono completamente omesse le importantissime norme vigenti (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 riguardante i Lea, Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie, le cui disposizioni sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002). Infatti in base ai Lea il Servizio sanitario nazionale è obbligato a fornire anche alle persone con disabilità intellettuale grave le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, mentre i Comuni sono tenuti a versare le relative spese per la parte non coperta della Sanità (dal 30% al 70% del costo) e dalle risorse economiche (redditi e beni) dell'avente diritto. In base alle vigenti disposizioni di legge per il pagamento di tali prestazioni non possono essere posti oneri a carico dei parenti conviventi o non conviventi della persona con disabilità grave.

La piena applicabilità dei Livelli essenziali è confermata dalla sentenza n. 36/2013 della Corte costituzionale con riferimento agli anziani non autosufficienti. Poiché le norme sui diritti esigibili stabiliti dai Lea per gli anziani non autosufficienti sono identiche a quelle riguardanti i soggetti disabili, anche per questi nostri concittadini le Asl ed i Comuni sono obbligati, come sopra specificato, a fornire le necessarie prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali. Va altresì evidenziato che nella stessa sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale ha precisato che sono non autosufficienti i cittadini anziani o disabili che non possono «*provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri*».

La piena esigibilità dei diritti sanciti dai Lea è ulteriormente confermata dalla sentenza del Tar del Piemonte n. 189/2014 in cui viene puntualizzato che *«la previsione di liste di attesa per la fruizione, da parte dei cittadini con handicap grave, del servizio di inserimento in strutture semiresidenziali – che rientra a tutta evidenza nei Lea, Livelli essenziali di assistenza (...) – precludendo di fatto ad alcuni aventi diritto la tempestiva fruizione del servizio stesso, viola, infatti, le predette norme»*.

Si segnala altresì che non vi sono sentenze che neghino o limitino l'esigibilità dei diritti sanciti dai Lea.

### **Le devastanti conseguenze delle tre proposte di legge**

Omettendo (volutamente?) di considerare i vigenti diritti stabiliti dai Lea, le tre proposte di legge ed i Deputati Presentatori forniscono una falsa informazione che può avere conseguenze devastanti per le decine di migliaia delle persone con disabilità grave e dei loro congiunti.

L'omissione è ancora più allarmante ove si consideri che i Comuni erano obbligati a fornire assistenza a seguito della legge 6535 del 1889 (sono trascorso ben 125 anni!) e del regio decreto 773/1931, articoli 154 e 155.

Precisiamo inoltre che le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali sono finanziate dal Fondo sanitario per gli oneri a carico delle Asl, nonché dal Fondo per le non autosufficienze (legge 296/2006) per le spese di competenza dei Comuni.

Altro fatto di allarmante gravità delle tre proposte di legge è l'assoluta mancanza di riferimento alla Risoluzione n. 8-00191 approvata all'unanimità dalla stessa Commissione affari sociali della Camera dei Deputati nella seduta dell'11 luglio 2012, in cui, in relazione alla Petizione popolare nazionale sul finanziamento dei Lea (sottoscritta da 41.946 cittadini con l'adesione di 86 Personalità e Organizzazioni pubbliche e private), il Governo era stato impegnato ad assumere iniziative volte *«ad assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure socio-sanitarie, previste dai Lea, alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente i livelli essenziali di assistenza»*.

### **Finalità clientelari delle tre proposte di legge?**

L'incredibile omissione delle norme vigenti che assicurano diritti esigibili e il mancato inserimento nelle tre proposte di legge di disposizioni volte a favorire la piena e sollecita attuazione dei Lea, fanno sorgere inquietanti interrogativi sulle vere finalità che i Presentatori intendono conseguire.

Infatti le tre proposte prevedono la costituzione di un apposito Fondo per le persone disabili gravi, al quale lo Stato dovrebbe erogare ogni anno 300 milioni di euro (150 per la proposta di legge n. 698), non ai Comuni ma:

- a) per *«il finanziamento di programmi di intervento, realizzati da associazioni di volontariato e da altre organizzazioni senza scopo di lucro»* (proposta n. 698);
- b) per *«il finanziamento di programmi di intervento, realizzati da associazioni e da altre organizzazioni senza scopo di lucro, nonché dalle fondazioni di cui all'articolo 8»*;
- c) per *«finanziare, in concorso con le Regioni e con gli enti locali, programmi di intervento realizzati da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro»*.

L'esclusione dei Comuni dal finanziamento non è una manovra clientelare?

Inoltre, in base a quali motivi nelle tre proposte di legge non c'è alcun riferimento alla necessità che finalmente le Regioni attuino la legge 179/1992 in base alla quale «*possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle Regioni stesse, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978 n. 567, e successive modificazioni*».

In attuazione delle succitate norme potrebbero essere predisposte comunità alloggio di 8-10 posti al massimo, inserite presso normali abitazioni, con la sicurezza di una sistemazione stabile.

In base a quali motivi le tre proposte di legge non prevedono criteri volti ad impedire che le comunità alloggio per disabili gravi possano essere accorpate fra di loro in modo da riprodurre i superati e deleteri istituti di ricovero?

Perché non viene previsto che queste strutture devono essere inserite nelle normali case di abitazione?

Perché viene offerta la possibilità ai privati di predisporre comunità alloggio anche in zone disabitate?

### **La non prevista priorità delle prestazioni domiciliari**

Nelle tre proposte di legge non ci sono norme dirette all'attuazione del prioritario diritto di tutte le persone, comprese ovviamente anche quelle con disabilità grave, alle prestazioni domiciliari.

È invece necessario ed urgente che il Parlamento, come è previsto nella Petizione popolare di cui è in corso fino al 31 dicembre 2015 la raccolta delle firme e delle adesioni, riconosca detto prioritario principio con l'approvazione di norme che facilitino la corretta e tempestiva attuazione dei vigenti Livelli essenziali di assistenza.

Per quanto concerne i minori, si ricorda che in base alla legge 184/1983 anche quelli con disabilità grave, se privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, devono essere dichiarati in stato di adottabilità. Le famiglie adottive devono essere accuratamente selezionate e preparate e ad esse devono essere forniti adeguati sostegni anche di natura economica. Inoltre la stessa legge prevede gli affidamenti familiari a scopo educativo dei fanciulli i cui congiunti sono in transitorie condizioni di disagio.

### **Il deplorabile comportamento del Sottosegretario alle politiche sociali, On, Franca Biondelli**

Alla sopra citata seduta dell'11 giugno scorso della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati era presente l'On. Franca Biondelli, Sottosegretario alle politiche sociali e co-presentatrice delle proposte di legge n. 698 e 1352 che, nonostante sia stata personalmente informata da due esponenti del Csa, nell'incontro che ha avuto luogo a Borgomanero il 22 settembre 2013, della gravità dell'omissione dei vigenti diritti esigibili, non solo non ha ritirato la sua firma, ma ha partecipato a detta seduta senza segnalare, a voce o per iscritto, la fondamentale importanza dei Lea e dei relativi diritti alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

Questo comportamento non dovrebbe determinare la presentazione delle dimissioni dell'On. Biondelli dall'incarico di Sottosegretario, tenuto anche conto che ha giurato di «*osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione*»?

## **Gravemente fuorviante la presentazione delle tre proposte di legge**

Nella citata seduta dell'11 giugno scorso i contenuti delle tre proposte di legge sono stati illustrati dalla Relatrice On. Elena Carnevali che non ha fatto alcun cenno ai diritti sanciti dai Lea.

## **Richieste**

Premesso quanto sopra, tenuto conto del dovere dei Presentatori delle proposte di legge di fornire informazioni corrette agli altri Deputati e alla popolazione, preso atto delle devastanti conseguenze delle incredibili omissioni in esse contenute, questo Coordinamento chiede che il loro esame venga sospeso *sine die* e confida vivamente in urgenti iniziative della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati volte all'attuazione delle indicazioni contenute nella citata Risoluzione n. 8-00191.

## **Documentazione disponibile**

Si precisa che per l'attuazione dei vigenti Livelli essenziali non è assolutamente necessaria l'approvazione né dei Leps (Livelli essenziali delle prestazioni sociali) né dei Liveas (Livelli essenziali dell'assistenza sociale), si segnalano i seguenti articoli pubblicati sulla nostra rivista *Prospettive assistenziali* che esce ininterrottamente dal 1968:

- "Molto preoccupante il numero dei Parlamentari che ignorano le leggi vigenti sui diritti delle persone non autosufficienti", n. 184, 2013;
- "Altri Parlamentari ignorano le leggi vigenti sui diritti delle persone non autosufficienti", n. 185, 2014.

Questi due articoli riguardano le tre proposte di legge in oggetto, nonché quelle presentate alla Camera dei Deputati (n. 142, 685, 696, 697, 1323, 1348) e al Senato (n. 72, 164, 181, 680, 940) in cui sono state omesse le norme delle leggi vigenti riguardanti i soggetti con disabilità intellettiva grave o gli anziani malati cronici non autosufficienti o le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.

La documentazione dei sopra indicati articoli è reperibile sul sito [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it), insieme alle due citate Petizioni popolari nazionali e alla Risoluzione della Camera dei Deputati n. 8-00191 dell'11 luglio 2012.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

p. Csa, *Andrea Ciattaglia e Francesco Santanera*

P.S. Si sottolinea l'importanza, per le persone e le organizzazioni che si occupano della tutela delle persone in difficoltà, della segnalazione ai Parlamentari delle devastanti conseguenze derivanti dall'approvazione delle tre proposte di legge in oggetto.